

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023*), la quale prevede, tra l'altro, misure di sostegno a beneficio degli operatori economici valdostani per fronteggiare gli impatti derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in termini di perdite di fatturato e di maggiori costi per la riapertura delle attività;
- b) richiamato, in particolare, il capo II della l.r. 15/2021 che disciplina, tra l'altro, all'articolo 9, la concessione di un bonus/contributo una tantum a fondo perduto, in conseguenza delle perdite di reddito derivanti dalla riduzione o dalla limitazione delle attività conseguenti al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore dei soggetti titolari di partita IVA, la cui fonte di finanziamento è in parte costituita da risorse regionali, in parte dai fondi assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi combinato disposto degli articoli 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, quando di detti contributi siano beneficiarie le imprese turistiche, iscritte al registro delle imprese, come definite ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo);
- c) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 868, del 12 luglio 2021, concernente l'approvazione delle disposizioni applicative per la concessione del bonus ai titolari di partita IVA previsto dall'articolo 9 della l.r. 15/2021;
- d) richiamata la legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (*Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023*) e, in particolare, l'articolo 45 rubricato "Bonus per le discoteche e le sale da ballo. Modificazioni all'articolo 9 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15";
- e) considerato che l'articolo 45 della legge regionale di cui al punto precedente prevede parziali modifiche ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 della legge regionale 15/2021 stabilendo:
- e.1 la possibilità di accesso al bonus/contributo per gli enti e le società a partecipazione pubblica, diretta e indiretta, inferiore al 15 per cento;
 - e.2 la possibilità alle imprese turistiche attive dal 1° gennaio 2020, iscritte nel registro delle imprese, come definite ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta che non abbiano conseguito un fatturato minimo, nel 2020, almeno pari a euro 10.000 di accedere al bonus/contributo nell'importo fisso di euro 2.000;
 - e.3 un contributo forfetario di euro 10.000, a prescindere dalla classe di fatturato di riferimento e dalla riduzione di fatturato, per gli operatori economici, attivi al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda, che svolgono in Valle d'Aosta come attività prevalente quella indicata con il codice ATECO 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo, night-club e simili);
- f) ritenuto, pertanto, necessario procedere all'aggiornamento e alla parziale modifica delle disposizioni applicative per la concessione del bonus/contributo di cui all'articolo 9 della l.r.

15/2021, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 868/2021, di cui al punto c), al fine di garantire agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 della l.r. 15/2021, così come modificato, la possibilità di presentare la domanda tramite la piattaforma regionale dedicata entro il 30 settembre 2021;

- g) viste le modifiche alle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 868/2021 concernente la concessione del bonus ai titolari di partita IVA di cui all'articolo 9 della l.r. 15/2021, come dettagliate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione;
- h) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- i) considerato che il dirigente della Struttura emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di partita IVA dell'Assessorato sviluppo economico, politiche del lavoro e formazione ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato) attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- j) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura emergenza Covid-19 sostegno economico ai titolari di partita IVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, politiche del lavoro e formazione, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 868, del 12 luglio 2021, concernente le disposizioni applicative per la concessione del bonus ai titolari di partita IVA, di cui all'articolo 9 della l.r. 15/2021, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 22/2021 e come dettagliate nell'allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione.

§

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEL BONUS/CONTRIBUTO AI TITOLARI DI PARTITA IVA DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2021, N. 15 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2021, N. 22.

L'articolo 1 della DGR n. 868/2021 è così modificato:

ARTICOLO 1 - BENEFICIARI

1. Possono beneficiare del bonus/contributo di cui all'articolo 9 (*Bonus ai titolari di partita IVA*) della l.r. 15/2021 tutti i soggetti titolari di partita IVA che:
 - svolgono attività di impresa (in forma singola o collettiva);
 - svolgono arte o professione (in forma singola o associata);
 - producono reddito agrario.
2. Sono, in ogni caso, esclusi dall'accesso al bonus/contributo di cui al punto 1.:
 - gli enti e le società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, *pari o superiore al 15 per cento*;
 - i concessionari di pubblici servizi;
 - gli operatori economici del settore creditizio e finanziario;
3. Sono, inoltre, esclusi, dall'accesso al bonus/contributo le società consortili e gli studi associati qualora tutti o alcuni delle singole società o dei singoli associati che li costituiscono richiedano autonomamente il contributo di cui all'articolo 9.

L'articolo 3 della DGR n. 868/2021 è così modificato:

ARTICOLO 3 - REQUISITI

1. Ai fini dell'accesso al bonus/contributo, tutti i beneficiari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente allegato, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. aver conseguito un fatturato, nel 2019, non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 10.000.000, come risultante dalla dichiarazione annuale IVA, ove disponibile o, in assenza, dalla sommatoria delle fatture emesse, delle ricevute e dei corrispettivi conseguiti nel medesimo anno.

Per calcolare il fatturato, occorre fare riferimento:

- (i) al volume d'affari del modello di dichiarazione IVA 2020 - periodo di imposta 2019 - e più precisamente all'importo riportato nel campo VE50 "Volume d'affari" della predetta dichiarazione IVA;
- (ii) per i titolari di partita IVA che non hanno obbligo di dichiarazione IVA, all'ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito;
- (iii) per gli operatori economici attivi dal 2019, al fatturato conseguito nel periodo di attività svolta nel 2019, ragguagliato ad anno;
- (iv) per gli operatori economici attivi dal 2020, al fatturato conseguito nel periodo di attività svolta nel 2020, ragguagliato ad anno;

Per le imprese turistiche attive dal 1° gennaio 2020, iscritte al registro delle imprese, come definite ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79

(Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta e finanziate con i fondi trasferiti dallo Stato alla Regione e individuate sulla base dei codici ATECO di cui allegato 2 della DGR 868/2021, che non abbiano conseguito un fatturato minimo, nel 2020, almeno pari a euro 10.000, il contributo è concesso in misura fissa pari a euro 2.000, a prescindere dall'ammontare del fatturato complessivo e dalla riduzione di fatturato.

Per gli operatori economici attivi dal 2021, il contributo è concesso in misura fissa pari a euro 2.000, a prescindere dall'ammontare del fatturato complessivo e dalla riduzione di fatturato.

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti "ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi" non concorrono alla determinazione del fatturato, né al calcolo della riduzione dello stesso.

- b. aver subito una contrazione del fatturato almeno pari al 30 per cento per i mesi dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, rapportata al fatturato del periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020.

Per calcolare il calo di fatturato, occorre fare riferimento alle seguenti indicazioni.

- (i) Per determinare l'ammontare del fatturato nei periodi 1° ottobre 2019 – 31 marzo 2020 e 1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel semestre di riferimento e, in caso di fatture differite - *emesse entro il giorno 15 del mese successivo al semestre di riferimento* - occorrerà far riferimento alla data del "Documento di trasporto" DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio) richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT□). Per le fatture immediate e i corrispettivi, la data da prendere a riferimento è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero.
- (ii) Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:
- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'IVA, immediate e differite, relative a operazioni effettuate nel semestre;
 - tenere conto delle note di variazione (articolo 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) aventi data di emissione nel semestre;
 - gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi - al netto dell'IVA - delle operazioni effettuate nel semestre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente, sia per quelli soggetti ad annotazione;
 - nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi, o il regime del margine, oppure nel caso delle agenzie di viaggio, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA, rammentando di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019, sia con riferimento al 2020 e al 2021;
 - gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'IVA, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel semestre.
- (iii) Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2019, il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione del fatturato; in caso di dichiarata riduzione del fatturato, la stessa è calcolata con riferimento al fatturato complessivo del periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020.
- (iv) Per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021, il contributo è concesso senza dover dimostrare una riduzione di fatturato.
- (v) Per quanto ivi non disciplinato si rinvia alle interpretazioni e chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (CFP COVID-19 decreto sostegni) e all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (CFP COVID-19 decreto ristori) con le circolari n. 15/E del 2020,

22/E del 2020 e 5/E del 2021 , per quanto compatibili.

- c. Essere attivi alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 41/2021) e al momento della presentazione della domanda.
2. I richiedenti (persone fisiche o soggetti diversi da persona fisica), oltre ai requisiti di cui al comma 1, devono avere la sede legale o l'unità locale operativa o essere residenti o avere la sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, come risultante dal registro imprese o dalla dichiarazione di apertura della partita IVA (o da successiva variazione), alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda.
3. ***In considerazione del protrarsi delle limitazioni allo svolgimento delle relative attività, agli operatori economici, attivi al 23 marzo 2021 e al momento di presentazione della domanda, che svolgono in Valle d'Aosta come attività prevalente quella indicata con il codice ATECO 93.29.10 (Discoteche, sale da ballo, night-club e simili) è concesso un bonus/contributo forfetario di euro 10.000, a prescindere dalla classe di fatturato di riferimento e dalla riduzione di fatturato, alternativo, rispetto ai predetti requisiti e all'importo, al bonus/contributo di cui alle presenti disposizioni, al quale l'operatore economico può comunque accedere a richiesta se in possesso dei restanti requisiti ivi previsti.***
4. Casi particolari:
- nel caso di fusione e scissione d'impresa, si verifica il subentro - senza soluzione di continuità - nelle posizioni fiscali della società incorporata, fusa o scissa e, di conseguenza, per il calcolo occorre fare riferimento ai dati aggregati di tutti i soggetti giuridici coinvolti;
 - nel caso di trasformazione o cessione d'azienda, il contributo potrà essere richiesto dal soggetto risultante dalla stessa operazione aziendale, tenuto conto dell'ammontare dei ricavi conseguiti dal soggetto preesistente;
 - nel caso di conferimento di azienda occorso dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, il contributo potrà essere richiesto dal soggetto giuridico conferitario dell'azienda, avendo riguardo alla diminuzione del fatturato rispetto a quello conseguito dal conferente mediante l'esercizio di quell'attività aziendale;
 - il contributo spetta anche all'erede che prosegue l'attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso degli anni 2019, 2020 o 2021, l'erede dovrà determinare l'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del *de cuius* e dell'erede.

L'articolo 5 della DGR n. 868/2021 è così modificato:

ARTICOLO 5 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE

1. In applicazione:
- dell'articolo 18, comma 3bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - degli articoli 9 e 32 della l.r. 15/2021;
- i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui agli articoli 9 e 32; in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca del contributo, il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 12 del presente allegato.
2. Il bonus/contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, nelle seguenti misure:

- a) euro 2.000 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 10.000 e 35.000 euro annui;
- b) euro 3.500 per gli operatori economici il fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 35.001 e 65.000 euro annui;
- c) euro 6.000 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 65.001 e 200.000 euro annui;
- d) euro 10.000 per gli operatori economici il cui è fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 200.001 e 400.000 euro annui;
- e) euro 15.000 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 400.001 e 1.000.000 euro annui;
- f) euro 20.000 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 1.000.001 e 5.000.000 euro annui;
- g) euro 25.000 per gli operatori economici il cui fatturato complessivo di riferimento è ricompreso tra 5.000.001 e 10.000.000 euro annui;
- gbis) euro 2.000, per le imprese turistiche, attive dal 1° gennaio 2020 e, in ogni caso, al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda, il cui fatturato complessivo di riferimento, nel 2020, è inferiore a euro 10.000;**
- h) euro 2.000 per gli operatori economici attivi dal 1° gennaio 2021 e, in ogni caso, al 23 marzo 2021 e al momento della presentazione della domanda.

3. Per gli operatori economici di cui al precedente art. 3, comma 3 è concesso un bonus/contributo forfetario di euro 10.000, a prescindere dalla classe di fatturato di riferimento e dalla riduzione di fatturato.

4. Fatto salvo quanto specificamente previsto per gli operatori economici attivi dal 2020 e dal 2021, l'importo del bonus/contributo è incrementato, rispettivamente, del 50 e dell'80 per cento se la riduzione del fatturato è ricompresa tra il 50 e l'80 per cento o se è superiore all'80 per cento.

5. Ai sensi dell'articolo 10bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*Misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il bonus/contributo, in quanto destinato a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorre a tassazione e non è, pertanto, da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

L'articolo 6 della DGR n. 868/2021 è così modificato:

ARTICOLO 6 - ATTESTAZIONI, IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORI

1. Nella domanda, il richiedente o suo delegato è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:

- a) il codice fiscale, la partita IVA, il codice ATECO e i recapiti del richiedente, persona fisica o soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale del rappresentante legale nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica o del rappresentante legale del minore o dell'interdetto, autorizzati all'esercizio dell'impresa, il codice fiscale del *de cuius* se il richiedente ne prosegue l'attività, il codice fiscale del delegato, nel caso in cui il richiedente abbia delegato un soggetto terzo alla presentazione della domanda;
- b) di avere la sede legale o un'unità locale operativa in cui sia esercitata l'attività o di essere residente o di avere la sede effettiva di svolgimento dell'attività, in Valle d'Aosta alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda;
- c) la data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'impresa;
- d) la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media);
- e) di essere attivo alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda di contributo;
- f) di non essere ente o società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, **pari o superiore al 15 per cento**, società concessionaria di pubblici servizi;
- g) di non operare nei settori creditizio o finanziario;

- h) in caso di società consortili o studi associati, che la singola società o il singolo associato non richiedano autonomamente il contributo;
 - i) di aver conseguito un fatturato, nel 2019, non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 10.000.000, oppure che l'impresa è attiva dal 2020 o dal 2021 e, in ogni caso, alla data del 23 marzo 2021 e alla data di presentazione della domanda;
 - j) la classe di riferimento del fatturato;
 - k) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
 - l) esclusivamente per gli enti collettivi, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
 - m) di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;
 - n) in alternativa a quanto riportato alla lettera m), solo per le micro e piccole imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui in m);
 - o) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 34/2020, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
 - p) eventuali aiuti ricevuti da imprese direttamente o indirettamente collegate alla dichiarante, operanti sullo stesso mercato o su mercati contigui, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, delle presenti disposizioni applicative;
 - q) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
 - r) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione, di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
 - s) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
 - t) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
 - u) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
2. La domanda deve contenere, pena la revoca dell'intero contributo concesso, l'impegno del beneficiario a:
- a) non cessare l'attività per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, salvi i casi di decesso e/o malattia certificata che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività del titolare/lavoratore autonomo/socio unico attivo;
 - b) consentire l'effettuazione di controlli nell'unità o nelle unità produttive e a mettere a disposizione della Struttura regionale competente ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità

delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo, che deve a tal fine essere debitamente conservata.

3. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto appositamente delegato, questi deve allegare alla domanda copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del delegante. La delega, sottoscritta dal beneficiario e avente data antecedente a quella di presentazione della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.